



**CITTÀ DI MONCALIERI**

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**DETERMINAZIONE N. 294 DEL 04/03/2021**

**OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N.2 – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AGGIUNTIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI.**

**CUP: H28B18000150004**

**CIG: ZAA30DCFCE**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

Con deliberazione n. 531 del 13/12/2018 la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo, nelle more dell’acquisizione dei pareri degli Enti competenti, intitolato “Rifunionalizzazione del complesso sportivo comunale di Via Matilde Serao n. 2” i cui elaborati sono stati redatti dallo studio SdiA – Studio di Architettura Paolo Pettene con sede in Poirino (TO), incaricato con D.D. n. 2523 del 22/11/2018;

Con la medesima D.G.C. n.531/2018 si dava atto che l’intervento di cui si tratta era inserito nell’Elenco Annuale 2018 dell’approvato e variato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 per l’importo complessivo di € 4.500.000,00;

Con nota via PEC del 19/07/2019, prot. n.42848 del 22/07/2019 perveniva il progetto definitivo revisionato e integrato all’esito dei pareri acquisiti;

Con deliberazione di Giunta comunale n 316 del 29/07/2019 veniva riapprovato il progetto “Rifunionalizzazione del complesso sportivo comunale di Via Matilde Serao n. 2” – riapprovazione progetto definitivo;

Con le determinazioni a contrarre n.1716 del 01/08/2019 e n.1731 del 5/08/2019, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si determinava di appaltare i lavori di cui all’oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi e punteggi dettagliatamente illustrati nella scheda propeudeutica;

Con D.D. n.2185 del 09/10/2019 la CUC aggiudicava provvisoriamente l'appalto integrato per la rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao n. 2 all'Impresa CO.GE.FA S.P.A. ed ai progettisti TECNICAER ENGINEERING in ATI con il Dott. Geologo DI GIOIA;

Con D.D. n.2617 del 18/11/2019 si aggiudicava definitivamente l'appalto integrato per la rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao n. 2 all'Impresa CO.GE.FA S.P.A. ed ai progettisti TECNICAER ENGINEERING in ATI con il Dott. Geologo DI GIOIA;

In data 13/01/2020 rep.n.13772, è stato stipulato il contratto dell'appalto integrato in oggetto con l'Impresa CO.GE.FA S.P.A.;

Con D.G.C. n.82 del 19/02/2020 si procedeva all'approvazione in linea tecnica del progetto stralcio delle demolizioni propedeutiche alla rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao n. 2;

In data 27/02/2020 venivano consegnati i lavori in oggetto, per la sola parte inerente le demolizioni propedeutiche alla rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao n. 2;

In data 23/03/2020 i lavori in essere venivano sospesi a causa dell'emergenza sanitaria Covid19;

In data 06/05/2020 i lavori in essere venivano ripresi;

In data 08/06/2020 veniva richiesto parere al CONI per impianti non agonistici, finalizzato all'ottenimento delle eventuali prescrizioni;

Con D.G.C. n.204 del 12/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto in linea tecnica limitatamente agli aspetti verificati con esito positivo nel relativo rapporto redatto in data 12/06/2020 nelle more dell'espressione del parere di cui sopra;

Con D.G.C. n.230 del 30/06/2020 veniva approvato il progetto esecutivo con rilevanza contabile, nelle more dell'espressione del parere di cui sopra;

Nel progetto approvato si dava atto negli elaborati inerenti la sicurezza dei maggiori oneri derivanti dalle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel cantiere in oggetto, per un importo massimo di € 300.124,87, stimato sull'intera durata del cantiere;

Con D.G.C. n.313 del 17/09/2020 è stato riapprovato il quadro economico ricomprendendo gli extra-costi Covid-19, tutte le lavorazioni stralciate e gli eventuali lavori aggiuntivo ex art.106 del D.lgs 50/2016, previsti nel CSA allegato al bando di gara;

In data 02/11/2020 è pervenuto parere CONI favorevole;

In data 21/01/2021 venivano consegnati definitivamente i lavori in oggetto;

Considerato che nel corso dei lavori il direttore dei lavori (arch. Paolo PETTENE dello STUDIO ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L. incaricato della direzione dei lavori con D.D. n.197 del 31/01/2020 e D.D. n.756 del 06/05/2020) e il R.U.P. (arch. Stefano ROSSI del Settore Gestione Infrastrutture del Comune nomina con D.D. n.1714 del 01/08/2019) hanno evidenziato per quanto di competenza con apposite

relazioni/autorizzazioni allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale la necessità di procedere ad una variante contrattuale ex art. 106 del D.lgs n.50/2016 per le motivazioni di cui *infra*;

Atteso che nel corso dei lavori (citazione a stralcio dalla relazione della D.L. arch. Paolo PETTENE del 15/02/2021 prot. Pec n.8333) “...è stato dato corso alle opere di demolizione propedeutiche alla verifica dello stato di conservazione delle strutture del solaio del piano vasca. Come noto, e già segnalato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le strutture al piano interrato non risultavano ispezionabili e/o visibili in parte a causa dell’impossibilità di accesso a parte dei locali stessi interessati da ingente accumulo di materiale e rifiuti, in parte in quanto occultate dalle canalizzazioni degli impianti (dell’aria in particolare) staffati a soffitto. Come già segnalato in sede di progettazione definitiva a causa del depauperamento ambientale in atto dei locali e del manufatto si evidenziava la necessità di procedere con operazioni preliminari di bonifica ambientale per consentire l’accesso alle strutture in sicurezza...conclusi le operazioni di demolizione e stripout dei locali (successivamente all’approvazione del progetto esecutivo), a seguito della presa visione dello stato di degrado delle strutture del locale interrato è stato dato corso ad ulteriori indagini di verifica e rilievo delle strutture nei mesi di novembre e dicembre 2020...Le prove di resistenza eseguite sul calcestruzzo hanno dato risultati piuttosto eterogenei (variabili tra i 18 e i 36 N/mm<sup>2</sup>), che tuttavia rientrano nei valori più diffusi per edifici di quest’epoca. Le indagini eseguite sulle armature hanno dato buoni risultati, tuttavia l’esame dello stato di conservazione delle strutture di orizzontamento ha messo in luce un forte stato di degrado causato, presumibilmente, dalla destinazione d’uso dei locali (con presenza di cloro) e dall’insufficiente ricoprimento di cls sulle armature. [Per tale motivo] si rende necessario eseguire interventi di risanamento e riqualificazione delle stesse [strutture]...Si precisa che tali interventi risultano determinati da circostanze impreviste e imprevedibili non imputabili alla Stazione Appaltante, né ai progettisti in quanto emerse a seguito della redazione del progetto e della consegna dei lavori, e pertanto le modifiche al contratto, che non ne alterano la natura generale, sono inquadrabili come perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c.1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016.”;

Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. C) del D.lgs n. 50/2016, prot. n.9222 del 18/02/2021 a firma del R.U.P. arch. Stefano ROSSI del Settore Gestione Infrastrutture del Comune, dalla quale si evince che “*nel corso di demolizione eseguiti di recente si sono rese necessarie ulteriori indagini strutturali riguardanti il piano seminterrato, non ispezionabile precedentemente poiché non accessibile, dalle quali sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili, nonché rinvenimenti e criticità strutturali impreviste e non prevedibili in fase di progettazione ed in particolare è stata riscontrata una necessità di consolidamento strutturale per i pilastri del piano interrato e per le fondazioni stesse, nonché per il solaio spiaggia, non prevedibile durante la progettazione... il Direttore dei lavori, arch. Paolo Pettene ha evidenziato la necessità di procedere ad una perizia di variante inoltrando con nota prot.n.8333/2021 la proposta di perizia. La suddetta proposta ritiene gli interventi offerti necessari e dettati da circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione che non alterano la natura generale del contratto...la non realizzazione della variante in corso d’opera inficerebbe la funzionalità del*

*progetto, rendendo la struttura non sicura dal punto di vista strutturale e sarebbe per l'Ente impraticabile.”;*

Atteso che nel citato atto prot. n.9222 del 18/02/2021 a firma del R.U.P. arch. Stefano ROSSI del Settore Gestione Infrastrutture del Comune, il RUP:

a) sottolinea che emerge (citazione) *“la necessità di provvedere ad un risanamento e riqualificazione dei pilastri e del solaio spiaggia nel locale interrato, nonché ad un adeguamento delle fondazioni stesse che sorreggono la struttura, interventi che comportano la ri-progettazione delle opere in c.a. armato e la ri-modellazione strutturale dell'edificio, a motivo dei risultati delle indagini strutturali eseguite”;*

b) autorizza la redazione della perizia di variante in corso d'opera relativa alle opere strutturali di risanamento e riqualificazione proposta dall'arch. Paolo Pettene e per la parte di cui alla premessa e sulla scorta delle sottoriportate considerazioni attesta, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) dà atto che l'aumento di spesa per la realizzazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera pari a circa 300.000,00 €, è contenuto entro il 50% del contratto e non altera la sostanza del progetto approvato con D.G.C. n.230 del 30/06/2020 e successiva D.G.C. n.313 del 17/09/2020;

Preso atto che:

- con l'integrazione assunta agli atti del prot. comunale al n. 8777 del 17/02/2021, il direttore dei lavori arch. Paolo PETTENE dello STUDIO ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL, quale capogruppo della RTP costituita con atto a rogito Notaio Gianelli in data 03/10/2019 repertorio n. 144142, ha inoltrato anche la proposta dei corrispettivi per la perizia di variante di cui trattasti, pari ad € 48.550,57=, che sottoposto al ribasso percentuale del 31,42%, offerto in sede di gara per il separato affidamento della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, risulta pari ad € 33.295,98= oltre oneri 4% ed IVA 22%, così per complessivi € 42.245,94=, onorario professionale ritenuto congruo;
- il R.U.P. ha attestato che la capacità ed esperienza professionale dell'arch. Paolo PETTENE, quale capogruppo della RTP suddetta, è stata valutata idonea riguardo al tipo d'incarico da assegnare (la redazione della perizia di variante e la direzione dei lavori riprogettati);
- nel menzionato atto autorizzativo il R.U.P., a fronte della complessità della riprogettazione che richiede l'uso di programmi sofisticati e l'impiego di specifiche professionalità, ha escluso la possibilità di fare ricorso a strutture organizzative e professionalità interne in continuità con gli esiti di analoghi interpelli e/o verifiche effettuati in occasione degli affidamenti della progettazione e della direzione lavori sempre per il medesimo intervento;

Ritenuto di dover perseguire, pur nella complessità tecnica e progettuale della vicenda che ci occupa e sulla base di quanto evidenziato secondo argomentazioni tecniche ed in linea

con i rispettivi ruoli e responsabilità professionali dalla D.L. e dal R.U.P. nei loro atti, il prevalente interesse pubblico alla redazione della variante per accelerare i tempi (anche tecnico-progettuali) di realizzazione di un'opera strategica, così come individuato nel programma di mandato, per il territorio e la cittadinanza;

Reputato quanto sopra attività dovuta dal R.U.P. in ragione del ruolo e delle sue responsabilità sostanzialmente di *project manager* dell'opera (cfr. LINEE GUIDA ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni») e in piena sintonia con la normativa e, in particolare, con i seguenti riferimenti normativi e pronunciamenti ANAC:

a) art. 8, comma 1, del D.M. n. 49/2018 che stabilisce che “con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ***ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione***”;

b) paragrafo 6, lettera k) delle LINEE GUIDA ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni») in cui si prevede, tra i compiti del R.U.P. nella fase esecutiva dei lavori che il R.U.P. stesso “***autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti***”;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19.04.2016 n. 50 s.m.i. che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture fino alla soglia di € 40.000,00 e che la suddetta soglia è stata elevata a € 75.000,00 dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Rilevato che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso all'affidamento diretto ai sensi delle norme sopra richiamate e reputato che la conoscenza del contesto specifico del cantiere e delle relative problematiche renda il D.L., anche tenuto conto dell'esigenza di accelerare l'iter realizzativo in funzione del predetto interesse pubblico alla rapida ultimazione di un'opera strategica per l'Ente qual è quella in discorso, l'unico prestatore in grado di svolgere l'incarico affidando secondo tempistiche e contenuti adeguati;

Preso atto di quanto attestato dal R.U.P. circa la congruità economica dell'onorario richiesto, nonché dell'idoneità, della capacità ed esperienza professionale della D.L. rispetto al tipo d'incarico da assegnare e ritenuto che, quindi, vi siano i presupposti per procedere nei termini proposti dal R.U.P. con la richiamata nota, peraltro rilevando che la predetta ulteriore spesa per attività aggiuntive e suppletive di progettazione esecutiva e connessa direzione lavori ammonta ad € 42.245,94= IVA ed oneri inclusi;

Preso atto che il Servizio Gestione Infrastrutture di Rete ha avviato le verifiche necessaria ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, per poter essere affidatari di contratti pubblici di servizi;

Precisato ancora, sotto il profilo dei requisiti speciali, di ritenere ancora validi i requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 (di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario) dichiarati e dimostrati dalla medesima RTP costituita in riferimento all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in narrativa, così come verificato con D.D. n.139 del 24/01/2020;

Quanto sopra premesso,

Visto il Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione di G.C. n.126 del 29/04/08, integrato e modificato con deliberazione di G.C. n.306 del 22/10/2008;

Visti il D.lgs.50/2016 e s.m.i., il D.P.R.207/2010 per le parti transitoriamente ancora in vigore ed il D.M. 49/2018;

Visto il decreto legge n.76/2020 (cd. "decreto semplificazioni") convertito in Legge n. 120/2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 48 in data 30/10/2020 con il quale è stata modificata l'assegnazione transitoria delle funzioni dirigenziali già attribuite con Decreto n. 39 dell'08/10/2020 al Dott. Roberto Biancato, Dirigente del Settore *Appalti, Contratti di Servizio, Igiene Urbana e Trasporti* incaricato con Decreto Sindacale n. 71 del 24/12/2019, relativamente ai Servizi di Gestione Infrastrutture, mantenendo i seguenti servizi: **realizzazione opere e manutenzione edifici pubblici ed impianti sportivi, sicurezza sul lavoro e degli edifici, oltre che la responsabilità sulla programmazione dei lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016** – del Settore *Servizi di Direzione e Gestione Infrastrutture* nell'assetto organizzativo vigente ai sensi della deliberazione G.C. n.172/2020, per l'esercizio delle funzioni dirigenziali definite dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dalla deliberazione di Giunta Comunale che definisce l'attribuzione di obiettivi e risorse correlate e fino a successive revisioni organizzative;

Vista la deliberazione di C.C. n.165 del 13/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.71 del 19/02/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 e successive variazioni e la deliberazione di G.C. n.439 del 30/12/2020 che autorizza il PEG provvisorio per l'esercizio 2021;

Visto il D.M. del 14/01/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.13 del 18/01/2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Dato atto che l'incarico in oggetto non è soggetto al rispetto del limite di spesa fissato dall'art.4 comma 1 del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi esterni, in quanto rientrante nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'art.8 del Regolamento medesimo;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 – così come modificati ed integrati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, gli artt.74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato approvato con deliberazione del C.C. n.105 in data 29/09/2017;

Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.147-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto ex art. 106 comma 1), lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 8 del D.M. 49/2018 della relazione della D.L. arch. Paolo PETTENE dello STUDIO ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL, quale capogruppo della RTP costituita con atto a rogito Notaio Gianelli in data 03/10/2019 repertorio n. 144142, del 15/02/2021 prot. Pec n.8333 (Allegato "A") e della autorizzazione alla redazione della perizia di variante prot. n.9222 del 18/02/2021 a firma del R.U.P. arch. Stefano ROSSI del Comune (Allegato "B"), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento ai lavori di "Rifunionalizzazione del complesso sportivo di proprietà comunale sito in via Matilde Serao n. 2";
- 2) Di dare atto che è necessario procedere alla redazione della perizia di variante strutturale in corso d'opera in quanto la non realizzazione dei consolidamenti strutturali necessari inficerebbe la funzionalità del progetto, rendendo l'edificio non sicuro dal punto di vista strutturale, esponendolo a possibilità di crollo in caso di eventi eccezionali; inoltre le lavorazioni oggetto di perizia hanno priorità di esecuzione su tutte le altre, e pertanto, se non messe in opera in tempi celeri possono causare sospensione dei lavori e slittamenti temporali del cronoprogramma;
- 3) Di disporre, richiamando la narrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture fino alla soglia di € 40.000,00 e che la suddetta soglia è stata elevata a € 75.000,00 dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", l'affidamento delle prestazioni professionali riguardanti la redazione della perizia di variante e connessa direzione lavori riguardanti i lavori di cui al punto precedente alla RTP costituita con atto pervenuto con nota prot.n.8369 del 12/02/2020, secondo le seguenti percentuali, indicate in sede di gara:
  - **Arch. PAOLO PETTENE** con studio in Poirino (TO) – Via Gorizia, 3 – C.F. PTTPLA52B26E512G – P.I. 03684720018 – 80% Direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CAPOGRUPPO),
  - **Arch. MANUELA CASTAGNO** con studio in La Morra (CN) – Regione Serradenari n. 3B, C.F. CSTMNL77D68A124R – P.I. 02966870046 – 10% Direzione operativa opere architettoniche (MANDANTE),
  - **Ing. LUCA GIACOSA** con studio in Bagnolo Piemonte (CN) – Via Matteotti 53 – C.F. GCSLCU80P30L219Z – P.I. 09546740011 – 9% Direzione operativa opere strutturali (MANDANTE),
  - **Arch. NICOLÒ CALABRESE** con studio in Grugliasco (TO) – Via 8 Marzo 4, C.F. CLBNCL88P05L219W – P.I. 11660160018 – 1% Assistenza alla direzione operativa opere architettoniche (MANDANTE);per l'importo presunto di € 33.295,98= oltre oneri 4% ed IVA 22%, così per complessivi € 42.245,94=, secondo il preventivo acquisito al prot. gen. n. 8777 del 17/02/2021, che con il presente atto si approva, dando che l'importo potrà subire delle variazioni in corso di esecuzione da formalizzarsi, all'occorrenza, con successivo atto;
- 4) Di approvare il disciplinare d'incarico quale Allegato "C" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 5) Di imputare la somma di cui al punto 2), nei termini seguenti:
- per € 4.224,59= sul Cap. 199037 – Conto finanziario: 2.02.01.09.016 – assumendo nuovo apposito subimpegno sull’Imp. 2021/170/1 – (ESIGIBILITÀ 2021) a favore dell’Arch. Manuela CASTAGNO;
  - per € 3.802,14= sul Cap. 199037 – Conto finanziario: 2.02.01.09.016 – assumendo nuovo apposito subimpegno sull’Imp. 2021/170/1 – (ESIGIBILITÀ 2021) a favore dell’Ing. Luca GIACOSA;
  - per € 422,46= sul Cap. 199037 – Conto finanziario: 2.02.01.09.016 – assumendo nuovo apposito subimpegno sull’Imp. 2021/170/1 – (ESIGIBILITÀ 2021) a favore dell’Arch. NICOLÒ CALABRESE;
  - per € 33.796,75= sul Cap. 199037 – Conto finanziario: 2.02.01.09.016 – assumendo nuovo apposito subimpegno sull’Imp. 2021/170/1 – (ESIGIBILITÀ 2021) a favore dell’Arch. PAOLO PETTENE;
- 6) Di dare atto che, a seguito del presente affidamento, il quadro economico, risulta modificato come segue:

a1)	Importo lavori	€ 3.336.458,80
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 75.000,00
a3)	Oneri per la sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 300.124,87
	<b>A) Importo lavori (a1 + a2)</b>	<b>€ 3.711.583,67</b>
	<b>Somme a disposizione per:</b>	
b1)	I.V.A. Lavori e sicurezza e Covid-19	€ 371.158,37
b2)	Incarico progettazione esecutiva OFI	€ 168.020,83
b3)	Incarico verifica prog. esecutiva OFI	€ 13.370,26
b4)	Incarico DL e CSE	€ 183.749,12
b5)	Incarico progettazione DL - CS demolizione strutt. Archi	€ 11.291,58
b6)	Incarico progettazione definitiva	€ 50.244,48
b7)	Incarico prestazioni accessorie prog. Definitiva	€ 46.238,09
b8)	spese tecniche OFI	€ 66.685,38
b9)	Intervento per opere propedeutiche di cantierizzazione OFI	€ 37.084,95
b10)	Lavori di demolizione struttura ad archi	€ 70.911,15
b11)	ANAC lavori	€ 600,00
b12)	Pubblicità bando	€ 2.087,88
b13)	ANAC demolizione	€ 30,00
b14)	pratica RFI	€ 841,80
b15)	Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs 50/2016	€ 48.253,29
b16)	Incentivo demolizione	€ 870,43
b17)	Somme a disposizione per servizio DL e CSE	€ 84.184,85
b18)	Allacci, Imprevisti di legge, economie e oneri vari sui differenti ambiti di intervento (comprensivo di IVA e oneri di legge)	€ 19.306,67
b19)	Bollettini istruttoria CONI	€ 1.074,00
b20)	Rimozione contatore Enel	€ 1.017,48
b21)	Lavori di cui all'ex art.106 del d.lgs 50/2016	€ 307.616,70
b22)	Indagini strutturali IVA compresa	€ 16.275,53
b23)	Incarico per redazione perizia variante e direzione lavori OFI	€ 42.245,94
	<b>B) Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 1.543.158,78</b>

- 7) Di dare atto che il professionista incaricato è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i., fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto *ipso iure*, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- 8) Di dare atto che l'incarico professionale di cui sopra non è da qualificarsi come atto di spesa relativo a studio, incarico di consulenza di cui all'art 6 comma 7 della L. 122/2010 e che ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi esterni", approvato con deliberazione G.C. n. 128/2008 e modificato con deliberazione G.C. n. 360/2008, art. 8, tale affidamento è escluso dalla disciplina del detto regolamento;
- 9) Di dare atto di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- 10) Di dare atto che trattasi di spesa di investimento ai sensi dell'art.3 della L.350/2003;
- 11) Di dare atto che il codice identificativo di gara relativo all'appalto in oggetto da utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 è il seguente: ZAA30DCFCE;
- 12) Di dare atto che in virtù di quanto contenuto nella delibera CIPE del 27/12/2002 n.143, nell'art.11 della Legge n.3/2003 e nelle Linee Guida ITACA per l'utilizzo del codice CUP, il codice CUP è H28B18000150004;
- 13) Di dare atto che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione provvederà, altresì, ad applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 14) Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio (IPA) che sarà riportato in fattura è 8YUPNN relativo all'Ufficio verde e impianti sportivi;
- 15) Di dare atto che per la presente spesa è stato assolto l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.33/2013 ed ai sensi dell'art.1, comma 32, della L.190/2012 (cd. "anticorruzione") mediante comunicazione all'ANAC;
- 16) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della legge n.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 24/01/1971, n. 1199;

- 17) Di dare atto che responsabile unico del procedimento art.31 del D.lgs.n.50/2016 è l'arch. Stefano ROSSI del Settore Gestione Infrastrutture;
- 18) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

*Il Dirigente del Settore Appalti  
Contratti di Servizio Igiene Urbana e  
Trasporti*  
BIANCATO ROBERTO / INFOCERT  
SPA

(firmato digitalmente)